

Rev. 01

del 12/11/14

Linea Guida per l'applicazione dell'art. 30 del Reg. CE 834/07

1. Premessa

La presente linea guida intende fornire parametri uniformi per la gestione di irregolarità ed infrazioni – con ripercussioni sulla certificazione – riscontrate a seguito di casi di frode su lotti di prodotto lungo la filiera o su lotti di prodotto ottenuti tramite trasformazioni e/o miscelazioni degli stessi.

Inizialmente con la nota MIPAAF 8324 del 06/04/12 fu notificata una prima decisione assunta in ambito SCOF il 29 marzo 2012 riconducibile ad un noto caso di frode. Con tale decisione la Commissione europea considerò appropriato applicare da parte degli organismi di certificazione (OdC) autorizzati, il principio di proporzionalità di cui all'art. 30 del Reg. CE 834/07, richiamando l'esclusiva responsabilità degli OdC nella valutazione dei singoli casi in virtù della devoluzione potestativa loro conferita dallo Stato membro.

Gli OdC aderenti a FederBio ritengono necessario uniformare i propri comportamenti dotandosi di una Linea Guida condivisa che possa garantire anche sulla trasparenza delle decisioni che verranno assunte dai singoli organismi associati e possa consentire sia ai medesimi organismi che al sistema delle imprese, attraverso il Codice Etico della Federazione, di vigilare sulla correttezza delle decisioni adottate.

A seguito del verificarsi di casi di frodi FederBio, come da sue procedure interne, attiverà un Tavolo di crisi coinvolgendo in primis gli OdC direttamente interessati alle vicende e in tale tavolo verranno valutate caso per caso le attività ed azioni di seguito descritte.

2. Scopo e campo di applicazione

La presente linea guida si applica alle verifiche e ai provvedimenti conseguenti di competenza degli OdC relativi a situazioni di sopravvenuta non conformità per le quali si rende necessario applicare il concetto della proporzionalità previsto dall'art. 30 del Reg. CE 834/07 al fine di evitare ulteriori danni alle imprese che sono risultate vittime di frode e tutelare la credibilità del mercato. Tale valutazione tiene anche in considerazione la natura e le circostanze in cui si è verificato l'evento, nonchè l'impatto che la soppressione del lotto avrebbe sul mercato in relazione alla effettiva diffusione del prodotto finito sul mercato e/o al danno che ne deriverebbe alla credibilità



Rev. 01

del 12/11/14

commerciale dell'operatore che ha inconsapevolmente utilizzato il lotto miscelato con presenza di materie prime declassate.

Scopo della presente Linea Guida è definire quali azioni adottare nei casi di segnalazioni sia "interne" all'OdC che "esterne" (da AC e da altri Odc), segnalazioni che riguardano prodotti finiti e/o materie prime non conformi, risultati diversi da quelli indicati nei documenti di certificazione e/o non coperti da regolare certificazione.

La presente Linea Guida si applica solamente quando i prodotti/materie prime oggetto di segnalazione e/o provvedimento non risultano dannosi per la salute.

Un'ulteriore motivazione alla formulazione della presente Linea Guida è di evitare il declassamento indiscriminato di tutti i prodotti/materie prime ottenuti a valle lungo la filiera, ottenuti appunto in successive lavorazioni e/o miscelazioni con prodotti/materie prime oggetto di segnalazione e/o provvedimento, e che potrebbe:

- causare un danno ingiustificato ad operatori che sono vittime delle "false" certificazioni e che hanno immesso inconsapevolmente il prodotto sul mercato;
- 2) creare sperequazioni tra operatori;
- 3) amplificare la risonanza dei provvedimenti, danneggiando senza motivo concreto l'immagine del mercato bio;
- 4) portare a cause giudiziarie.

La presente Linea Guida si applica specificamente nei casi in cui le segnalazioni e/o i provvedimenti relativi a tali prodotti/materie prime (irregolarità e/o infrazioni), hanno ricadute su tutta la filiera produttiva, in quanto sono stati usati in successive lavorazioni e/o miscelazioni.

Con particolare riferimento a quanto sopra indicato è inoltre da considerare che la presente linea guida va applicata anche quando:

- il prodotto/materia prima delle transazioni oggetto di verifica può non essere più presente sul mercato, e può coinvolgere filiere nell'ambito delle quali la materia prima viene miscelata frequentemente;
- il prodotto/materia prima proviene da aziende di cui è già stato accertato un comportamento fraudolento, indipendentemente dal fatto che non siano più presenti nel sistema di controllo, e/o siano state precedentemente sanzionate;



Rev. 01

del 12/11/14

 dalla rintracciabilità di tutti i prodotti che derivano dal prodotto/materia prima non conforme (anche come ingrediente), risulta che l'applicazione della soppressione di tutti i prodotti ottenuti a valle lungo la filiera avrebbe un impatto sul mercato più rilevante rispetto alla tutela in sé delle aspettative e degli affidamenti (anche commerciali) determinati dal processo di certificazione;

3. Riferimenti normativi

- Reg. CE 834/07 Art. 30
- Reg. CE 889/08 Art. 91
- DM n. 15962 del 20/12/13 "Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità»";
- DM n. 18096 del 26/09/2014 "Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti"

4. Definizioni:

- declassamento = azione di rimozione delle indicazioni biologiche (= soppressione) che non implica la contestuale automatica applicazione del provvedimento di non conformità all'operatore interessato
- frode = comportamento connaturato da artifici o raggiri
- prodotti falsi biologici = prodotti originariamente certificati come biologici per i quali la certificazione deve essere revocata a seguito dei risultati di indagini connesse ad ipotesi di frodi

5. Procedure

Nell'applicazione della presente Linea Guida si adottano le seguenti azioni:

- ✓ la valutazione del caso, che verrà inviata in copia agli OdC coinvolti lungo la filiera.
- ✓ il declassamento solo a carico di lotti integri di materie prime, ancora presenti in azienda e/o quando rintracciabili sul mercato (per significato di integro va inteso il prodotto che non ha subito trasformazioni e/o non ha subito miscele); tale declassamento si applica anche a porzioni del lotto che siano già state transate e non abbiano subito trasformazioni e/o miscele; il declassamento non si applica su animali e prodotti di animali alimentati con i lotti oggetto di declassamento;
- ✓ il declassamento dei lotti di prodotti processati e miscelati solo quando il prodotto non conforme è significativamente prevalente e i lotti sono ancora presso l'operatore controllato e/o



Rev. 01

del 12/11/14

rintracciabili sul mercato; il declassamento non si applica su animali e prodotti di animali alimentati con i lotti oggetto di declassamento;

- ✓ la significativa prevalenza per prodotti destinati all'alimentazione umana deve essere individuata e motivata caso per caso considerando i seguenti parametri indicativi:
- ✓ => 20% su materie prime (monoingredienti) e su semilavorati (mix di ingredienti e/o mix della stessa materia prima)
 - => 5% su prodotti finiti (destinati al consumatore finale)
 - I valori di cui sopra sono relativi alla percentuale in peso degli ingredienti di origine agricola risultati non conformi.
- ✓ la valutazione della intrinseca e sostanziale equivalenza analitica del lotto trasformato e/o
 miscelato con ingredienti declassati, tramite l'effettuazione di prove analitiche qualora
 possibile;
- ✓ il declassamento deve seguire il flusso delle merci, ovvero partire dalla materia prima fino alle fasi indicate nei punti precedenti, indipendentemente dalla data di commercializzazione;

6. Comunicazioni

L'OdC allerta, informa e coadiuva gli OdC situati a valle del prodotto/materia prima declassata lungo la filiera, e durante gli incontri dell'unità di crisi FederBio, verranno definite anche le comunicazioni ai clienti previste dall'art. 63 del Reg. 889/08 tra i vari operatori lungo la filiera considerando che:

- nei casi in cui i prodotti finiti, ancorché provenienti da MP declassate, non siano più presenti sul mercato ovvero sia stata superata la shelf-life dichiarata in etichetta, il flusso di comunicazioni tra OdC legate ai declassamenti è limitato agli organismi di certificazione legati alla filiera;
- o nei casi di prodotti non declassati perché non hanno superato le percentuali definite e in quanto l'operatore non ha commesso nessuna irregolarità o infrazione, gli obblighi di comunicazione ai clienti previsti dal Art. 63 del Reg. 889/08 vengono sostituiti dalle comunicazioni tra OdC coinvolti nella filiera.